

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TERRITORIALE DI PAVIA E LODI

Approvato dal Consiglio Territoriale in data 9 ottobre 2020

ARTICOLO 1

(Costituzione)

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della CONF COOPERATIVE Milano e dei Navigli (di seguito Unione) è costituito il Comitato Territoriale di Pavia e Lodi (di seguito Comitato).
2. Il Comitato è composto dalle cooperative e loro consorzi, dalle imprese sociali e dalle mutue aderenti all'Unione e che hanno sede legale in uno dei comuni delle Province di Pavia e Lodi.
3. Il Comitato ha sede in via Mascheroni, 68 a Pavia.
4. La Presidenza dell'Unione, su proposta del Comitato, ha facoltà di trasferire la sede o istituire sedi secondarie nell'ambito del territorio.
5. E' consentito al Comitato l'utilizzo della forma abbreviata "Comitato Pavia e Lodi", da utilizzare unitamente al logo dell'Unione, per caratterizzare le comunicazioni verso le associate e verso l'esterno dell'Organizzazione. Ciò non è consentito per:
 - Le comunicazioni che interessano l'intera base sociale o settoriale;
 - Le comunicazioni verso istituzioni ed organizzazioni che operano su ambiti territoriali superiori a quelli del Comitato;
 - Le comunicazioni relative alle nomine di rappresentanti dell'Unione.
 - Le comunicazioni di carattere amministrativo e legale.

ARTICOLO 2

(Scopi)

1. Il Comitato determina la propria linea d'azione nell'ambito delle direttive generali dell'Unione e della Confcooperative.
2. Spetta al Comitato in stretto coordinamento con la Presidenza dell'Unione (art. 18 – comma 3 dello Statuto dell'Unione):
 - a. svolgere le funzioni di rappresentanza sul territorio delegate dall'Unione;
 - b. sviluppare una progettualità di rilevante interesse territoriale;
 - c. promuovere iniziative tese allo sviluppo della cooperazione nell'ambito territoriale;
 - d. indicare all'Unione i nominativi da designare in enti territoriali e locali;
 - e. esprimere pareri su atti ed iniziative che coinvolgono comunque il livello territoriale.
 - f. Predisporre il programma di lavoro annuale, e il relativo budget ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione dell'Associazione, da sottoporre ad approvazione degli Organi dell'Unione.
3. In particolare il Comitato potrà:
 - a) concorrere ad elaborare e definire le linee politico-programmatiche dell'Unione;
 - b) elaborare proposte/progetti di sviluppo per le cooperative associate e più in generale della cooperazione nel territorio;
 - c) favorire la promozione di enti cooperativi e raggruppamenti consortili, nonché processi di collaborazione, coordinamento e integrazione tra le cooperative associate per sviluppare attività comuni o nuove iniziative imprenditoriali ricercando anche il collegamento tra i vari settori;
 - d) curare i rapporti con gli organi istituzionali e con enti, associazioni ed organizzazioni, assolvendo ai compiti delegati e formulando proposte per la risoluzione di specifici problemi del territorio;
 - e) indicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti da designare in quegli organismi dove la rappresentanza della cooperazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
 - f) curare, in collaborazione con le strutture dell'Unione, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei operatori nonché l'assistenza tecnica, economica ed organizzativa a favore degli enti associati;

g) promuovere ed attuare iniziative, d'intesa con l'Unione, che abbiano come obiettivo l'educazione e l'orientamento degli utenti e dei soci delle cooperative;
h) sottoporre all'Unione le proposte di modifica del presente regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea Territoriale e del regolamento del Comitato;
i) esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad esso demandate dall'Unione.
ARTICOLO 3 (Organizzazione e struttura)
1. Il Comitato non gode di autonomia patrimoniale, in quanto la sua attività è parte integrante dell'attività dell'Unione, ed i suoi responsabili non possono assumere impegni che comportino oneri economici e finanziari per l'Unione.
2. Per lo svolgimento della propria attività, il Comitato usufruisce dei servizi delle strutture, e del personale e delle risorse economiche (budget) che l'Unione pone a sua disposizione.
3. Le spese relative all'attività del Comitato e del personale al medesimo addetto, concordate con l'Unione, gravano sul bilancio della stessa.
ARTICOLO 4 (Organi del Comitato)
1. Sono organi del Comitato:
<ul style="list-style-type: none"> • l'Assemblea; • il Direttivo; • il Coordinatore.
ARTICOLO 5 (L'assemblea)
1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e verifica delle attività del Comitato. E' costituita dai delegati degli enti associati.
2. Lo svolgimento e la sua composizione sono determinati dal regolamento assembleare approvato dal Consiglio dell'Unione.
3. L'assemblea è regolarmente costituita trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione se sono presenti o rappresentati almeno un terzo degli enti associati. In caso contrario l'assemblea si terrà in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli enti associati rappresentati.
4. Partecipano all'Assemblea:
<ul style="list-style-type: none"> - i delegati degli enti associati del territorio; - i componenti del Consiglio di Presidenza dell'Unione; - i componenti del Consiglio Interprovinciale dell'Unione;
5. Con decisione del Comitato Territoriale, d'intesa con la Presidenza dell'Unione, possono essere invitati ai lavori dell'assemblea rappresentanti di enti ed associazioni o singoli esperti.
ARTICOLO 6 (Convocazione dell'Assemblea)
1. L'assemblea è convocata dal Comitato, d'intesa con la Presidenza dell'Unione, almeno una volta l'anno prima dell'assemblea dell'Unione e in via eccezionale quando il Comitato stesso lo ritenga opportuno.
2. La convocazione è fatta con avviso contenente le materie da trattare, da inviarsi agli enti associati e per conoscenza all'Unione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
3. In sede di prima costituzione del Comitato o nel caso in cui lo stesso sia decaduto, l'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Unione.
4. Possono essere convocate Assemblee straordinarie su richiesta di almeno il 20% degli enti associati.
ARTICOLO 7

(Compiti dell'Assemblea)
1. E' compito dell'Assemblea:
a) indicare le linee programmatiche di azione del Comitato;
b) eleggere, ogni quattro anni, i componenti del Coordinamento di cui al successivo art. 9 (art. 18 – comma 4 dello Statuto dell'Unione);
c) deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti proposti tramite la Presidenza dell'Assemblea a norma del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea.
2. L'Assemblea provvede all'elezione dei componenti il Coordinamento tenendo in opportuna considerazione il comparto di attività dei singoli enti associati per favorire una adeguata.
ARTICOLO 8 (Lavori dell'Assemblea)
1. L'assemblea ordinaria annuale:
a) discute ed approva la relazione del Coordinatore relativa all'attività svolta ed ai programmi futuri del Comitato;
b) determina il programma del Coordinamento in armonia con le direttive generali dell'Unione, anche in relazione ai mezzi finanziari per attuarlo;
c) elegge alla scadenza il Coordinamento.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli enti associati rappresentati nell'assemblea, salvo che si tratti di elezioni nel qual caso risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti.
3. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.
ARTICOLO 9 (Direttivo)
1. Il Direttivo è costituito da non più di 7 (xx) componenti, eletti dalle cooperative del territorio riunite in Assemblea (art 18 – comma 2 dello Statuto dell'Unione).
2. I membri del Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. E' componente di diritto del Direttivo il delegato designato dal Consiglio di Presidenza dell'Unione (art. 18 – comma 2 dello Statuto dell'Unione)
4. Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza dei componenti si procede alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione del Direttivo.
5. Vengono invitati e possono partecipare al Direttivo senza diritto di voto (art. 18 – comma 5 dello Statuto dell'Unione):
a) Il Presidente dell'Unione;
b) il Direttore e il Segretario Generale dell'Unione, se nominati e coloro da essi indicati purché facenti parte dell'organico dell'Unione;
c) il rappresentante territoriale delle BCC indicato dalla Federazione nel Consiglio interprovinciale.
ARTICOLO 10 (Funzionamento del Direttivo)
1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Coordinatore, d'intesa con la Presidenza dell'Unione.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, e-mail o Pec da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per il Direttivo e, in caso di urgenza motivata, almeno due giorni prima.
3. Le convocazioni del Direttivo dovranno essere sempre indirizzate al Presidente dell'Unione e, se nominati, al Direttore e al Segretario Generale.
4. Il Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Direttivo è presieduto dal Coordinatore.
6. E' fatto obbligo al Coordinatore, o suo delegato, di verbalizzare le sedute del Direttivo e di trasmettere copia del verbale al Presidente dell'Unione e, se nominati, al Direttore e al Segretario Generale.

7. I componenti che risultano assenti, senza giustificato motivo, al 50% delle riunioni su verifica annuale - decadono automaticamente dalla carica. In caso di decadenza dei componenti eletti sarà il Direttivo stesso, di concerto con il Presidente dell'Unione, a nominare per cooptazione i loro sostituti.
8. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificassero nel Direttivo, il Direttivo stesso provvederà, di concerto con il Presidente dell'Unione, a nominare per cooptazione i loro sostituti.
9. Al fine di conseguire un migliore approfondimento delle aree oggetto della propria attività, il Direttivo può nominare referenti per specifiche tematiche o settori che potranno operare anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro.
10. Alle votazioni si procede per voto palese. Quando la votazione riguardi persone fisiche si procederà con voto segreto se a farne richiesta sia anche un solo componente del Direttivo.
11. Ogni comunicazione o atto del Comitato va redatto su carta intestata del Comitato e trasmesso preventivamente alla Segreteria per il protocollo e l'invio, così come ogni comunicazione per il Comitato deve essere trasmesso alla Segreteria per il protocollo.
ARTICOLO 11 (Coordinatore)
1. Nella sua prima riunione i componenti del Direttivo provvedono al loro interno a nominare il Coordinatore (art. 18 – comma 2 dello Statuto dell'Unione).
2. Il Coordinatore rappresenta a tutti gli effetti il Comitato.
3. Spetta al Coordinatore:
a. attuare le direttive fissate dagli organi collegiali del Comitato;
b. tenere i rapporti con la Presidenza ed il Consiglio dell'Unione;
c. tenere i rapporti esterni di concerto con la Presidenza dell'Unione;
4. Per assicurare il massimo livello di coordinamento con le direttive fissate dagli organi collegiali dell'Unione, le attività delegate al Comitato devono essere realizzate di concerto con il delegato della Presidenza dell'Unione
5. Il Coordinatore, qualora non già eletto negli organi dell'Unione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Presidenza e del Consiglio (art. 8, comma 8 e art. 12, comma 1 dello Statuto dell'Unione).
6. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto. La carica non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.
7. In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore viene sostituito a tutti gli effetti dal componente anziano.
8. Nel caso di cessazione dalla carica del Coordinatore per qualsiasi causa, nel corso del mandato, il Direttivo elegge al suo interno un nuovo Coordinatore. Il Coordinatore così eletto, dura in carica fino al termine del quadriennio in corso.
ARTICOLO 12 (Vigilanza)
1. La Presidenza dell'Unione assolverà ai compiti di vigilanza e di intervento per il corretto funzionamento e l'efficacia organizzativa del Comitato, verificando altresì che l'attività sia conforme agli indirizzi ed alle linee politiche deliberati dagli organi dell'Unione e della Confederazione.
2. Ove si riscontrassero irregolarità, inefficienze e/o inerzie organizzative, la Presidenza dell'Unione potrà:
a. Avocare a sé specifiche funzioni delegate al Comitato;
b. Disporre la rimozione del Coordinatore.
c. Nei, casi più gravi, disporre lo scioglimento del Comitato e dei relativi organi.
3. La rimozione dalla carica di Coordinatore è a tutti gli effetti causa di esclusione dal Direttivo stesso.
4. Nel caso di scioglimento del Comitato, la Presidenza dell'Unione dovrà convocare l'Assemblea per la rielezione del Direttivo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.
5. Contro i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a, b e c, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri

della Confederazione, senza effetto sospensivo.

ARTICOLO 13
(Modifiche)

1. Le deliberazioni di modifica del presente regolamento devono essere assunte e approvate dagli organi competenti dell'Unione, sentito il parere del Direttivo.

ARTICOLO 14
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Unione Interprovinciale e Nazionale.